



Città Metropolitana di Roma Capitale

01 Servizio 02

Affari Generali e Pianificazione

e-mail: s.montebello@cittametropolitanaroma.gov.it

**Proposta n. 99905741
del 30/11/2017**

RIFERIMENTI CONTABILI

Anno bilancio 2017
Mis: 01 - Pr: 11 - Tit: 1 - Mac: 03
Scheda Bilancio MANIMP
Articolo 3101
CDR UED0102
CDC UED0102
D. Lgs 267/2000: 1.01.09.03
Prenotazione n. 1984

Responsabile dell'Istruttoria
Simona Tesser

Responsabile del Procedimento
dott.ssa Sabrina Montebello

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 0201
quale centro di responsabilita'
in data 05/12/2017
- Il Dirigente Responsabile
controllo della spesa
- Il Ragioniere Generale
attestante la copertura finanziaria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 5400 del 06/12/2017

Oggetto: CIG : 72971831E9, Determinazione a contrarre - Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria annuale di n. 43 pannelli dissuasori di velocita' dell' U. E. Servizio di Polizia Locale della Citta' metropolitana di Roma Capitale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 02UED01

Dott.ssa Sabrina MONTEBELLO

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Simona Tesser e dal responsabile del procedimento dott.ssa Sabrina Montebello;

Visto l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s. m. i;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 45 del 03/10/2017 mediante la quale e' stato approvato il Bilancio di Previsione 2017;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 46 del 27/11/2017 mediante la quale e' stato approvato il PEG 2017, unificato con il Piano della Performance 2017 - art. 169 del d. Lgs 267/2000

vista la legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di Stabilità) che all'art. 1 comma 629 lettera b) introduce il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment), consistente nell'obbligatorietà in capo alla Pubblica Amministrazione di versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata dal fornitore;

Visto il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Considerato che, ai sensi dell'art. 208 del Codice della Strada, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal suddetto codice sono devoluti alla Provincia quando le stesse siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti appartenenti all'Ente per le finalità indicate nel citato articolo;

Vista la Legge 7.04.2014 n. 56 che, all'art. 1 co. 16, 47 e 101 prevede che dal 01.01.2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma e succede ad essa a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, comprese le entrate provinciali e ne esercita le funzioni;

Visto l'art. 179 del D.Lgs. 267/2000, che definisce presupposti, modalità e competenze per procedere all'accertamento delle entrate;

Considerato che, dagli atti di questo Ufficio Extradipartimentale, si rileva che l'importo complessivo dell'accertamento, in relazione ai verbali per violazioni al codice della strada notificati alla data del 17/11/2017, è pari ad € 683.671,67 (seicentottantatremilaseicentotantuno/67), così come in parte accertato dalle DD.DD. R.U. n. 342/2017, 888/2017, 1019/2017, 1532/2017, 1537/2017, 1954/2017, 1955/2017, 2615/2017, 2617/2017, 3226/2017, 3229/2017, 4025/2017, 4026/2017, 4762/2017 e 4774/2017 (acc. n. 414/1, 852/1, 854/1, 1646/1, 1644/1, 1988/1, 1987/1, 2503/1, 2502/1, 2851/1, 2850/1, 3434/1, 3433/1, 4094/1 e 4095/1);

Visto che la spesa è conforme alla destinazione ed alle finalità indicate dall'art. 208 del Codice della Strada per i proventi contravvenzionali ed a quanto stabilito dal Decreto del Vice Sindaco metropolitano n. 68 del 18/10/2017;

Visto il comma 450 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006 e ss.mm.ii. che prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

visto dall'art. 36 co. 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto l'art. 192 del D. lgs. 267/2000 il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Tenuto conto che, tra i compiti istituzionali demandati all'U.E. "Servizio di Polizia Locale", rientra la prevenzione delle violazioni al Codice della Strada con particolare attenzione alle infrazioni per eccesso di velocità;

considerato che l' U.E. "Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile" della Provincia di Roma ha installato, n. 43 pannelli dissuasori di velocità in altrettanti siti su strade ad alto scorrimento nel territorio della Provincia di Roma;

considerato che l'utilizzo di pannelli dissuasori si è rivelato particolarmente efficace in funzione della riduzione degli incidenti stradali causati da eccesso di velocità, in quanto induce gli automobilisti a mantenere la velocità entro i limiti vigenti;

vista la necessità di assicurare un servizio annuale di manutenzione ordinaria e straordinaria dei pannelli dissuasori, con decorrenza dalla data di perfezionamento del relativo contratto, in modo che ne sia assicurata la piena funzionalità;

Considerato che, in ottemperanza alla CIRC/20/12 del 23 novembre 2012 (classificazione ALN 6.3) del Segretario Generale, questo Servizio ha provveduto ad effettuare una preliminare verifica dell'esistenza del servizio in argomento nel MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione);

Atteso che, dall'esito delle suddette ricerche, questo Servizio ha individuato il bando "Servizi - servizi di assistenza, manutenzione e riparazione beni e apparecchiature";

Visto che sul portale MEPA sono state individuate n. 7 società iscritte al bando "Servizi - servizi di assistenza, manutenzione e riparazione beni e apparecchiature";

atteso che, per la partecipazione alla gara, tali ditte dovranno possedere i requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016;

stabilito che l'affidamento avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, come specificato nell'allegato capitolato d'oneri e tecnico, parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale;

posto che la procedura è regolata dalle norme previste dall'allegato disciplinare d'oneri e tecnico che costituisce parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale;

ritenuto necessario indire sul Mepa tramite RDO una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, commi 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinari di n. 43 pannelli dissuasori di velocità, per un importo a base di gara pari ad € 20.000,00 (ventimila/00) IVA esclusa invitando 7 società;

ritenuto di prenotare per il servizio di manutenzione ordinario e straordinario di n. 43 pannelli dissuasori di velocità, l'importo complessivo di € 24.400,00 (ventiquattromilaquattrocento/00) IVA inclusa;

Preso atto che la somma di euro 24.400,00 trova copertura :

Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	11	Altri servizi generali
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi
Capitolo	MANIMP	Manutenzione degli impianti tecnologici
Articolo	3101	[Proventi dei servizi pubblici]
CDR	UED0102	Servizio UED0102 - Affari Generali e Pianificazione
CDC	UED0102	Affari Generali e Pianificazione
Codice CCA	1400	
Eser. finanziario	2017	
CIA		
CUP		
Prenotazione n.	1984	

Conto Finanziario: U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Ai sensi del D. Lgs 267/2000 le codifica di bilancio risulta essere la seguente:

1010903 : Tit. 1 Fun. 01 Ser. 09 Int. 03 - Prestazioni di servizi

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa:

1. di indire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, commi 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 avente ad oggetto il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 43 pannelli dissuasori di velocità per l'importo a base di gara di € 20.000,00 (ventimila/00) IVA esclusa, tra n.7 ditte attive nell'iniziativa: "Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione beni e apparecchiature"
2. di prenotare l'importo di 24.400,00 (ventiquattromilaquattrocento/00) IVA inclusa, per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 43 pannelli dissuasori di velocità ;
3. di approvare il disciplinare d'oneri e tecnico allegato alla presente Determinazione Dirigenziale, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di stabilire che la gara venga espletata con le modalità del MePA e secondo le disposizioni del disciplinare di seguito allegato;
5. che l'affidamento avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 95 comma 4 lettera b) del D.lgs 50/2016;
6. che l'aggiudicazione avverrà a mezzo di successiva determinazione di aggiudicazione;
7. che il perfezionamento del contratto con l'impresa aggiudicataria avverrà sul portale MePA;
8. che l'affidamento avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente per l'Amministrazione;
9. che con la Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione del servizio di manutenzione dei pannelli dissuasori di velocità si provvederà alla corretta imputazione della spesa nell'annualità di competenza finanziaria nel rispetto delle disposizioni contenute nel d. Lgs. 118/2011 afferenti il principio della competenza finanziaria.

Di imputare la somma di euro 24.400,00 come segue:

euro 24.400,00 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE

CIG: 72971831E9

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
01	11	1	03	MANIMP	3101	UED0102	UED0102	1400	00000	2017	1984

Ai sensi del D. Lgs 267/2000 le codifica di bilancio risulta essere la seguente:

1010903 : Tit. 1 Fun. 01 Ser. 09 Int. 03 - Prestazioni di servizi

di provvedere al pagamento del servizio di cui sopra nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2014 art 1 comma 629 lettera b) (Split Payment), dietro presentazione di fatture elettroniche, debitamente controfirmate dal Dirigente del Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione" dell' U.E. Servizio di Polizia Locale, attestante la regolarità dell'espletamento del servizio.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Sabrina MONTEBELLO



SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI PANNELLI DISSUASORI DI VELOCITA' DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DISCIPLINARE D'ONERI E TECNICO

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Il presente disciplinare ha per oggetto l'espletamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei pannelli dissuasori di velocità installati a cura della Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale lungo strade appartenenti al territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ottemperando a quanto previsto dall'art.7 co. 2 del D.L. 52/2012 avvalendosi della procedura di affidamento prevista dall'art. 36 co. 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016.

Non sussistono i presupposti di cui all'articolo 26 del D.Lgs n. 81/08 per la redazione del DUVRI da parte di questa Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari € 6.000,00 IVA esclusa.

Art. 2 – Normativa di riferimento

I rapporti fra la Città metropolitana di Roma Capitale ed il contraente aggiudicatario della presente procedura sono regolati:

- dal D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
- dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalle disposizioni di cui al presente disciplinare e relativi allegati;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 843/29 del 18.07.2007, avente ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dalle legge n. 123/2007;
- dal D.Lgs 81/2008.

Art. 3 – Importo dell'appalto

L'importo complessivo posto a base di gara è pari complessivamente ad € 20.000,00 (ventimila/00) IVA esclusa, per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 43 pannelli dissuasori di velocità.

Tale importo è da ritenersi indicativo variando in base alle reali esigenze manutentive dei pannelli dissuasori di velocità. Pertanto, anche quando i servizi di manutenzione dovessero

MRG/st



risultare inferiori all’importo previsto, la ditta aggiudicataria non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’Amministrazione.

Art. 4 – Criterio di aggiudicazione

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) espresso in termini di valore a ribasso da applicare sull’importo di € 20.000,00 (ventimila/00) IVA esclusa.

Art. 5 - Caratteristiche del servizio

La presente procedura ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei pannelli dissuasori di velocità installati a cura della Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale lungo strade appartenenti al territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Si riporta qui di seguito l’elenco dei n. 43 pannelli dissuasori installati nel territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale con la specifica di quelli che al momento dell’indizione della procedura non risultano funzionanti:

- SP 493 km 12,150 Braccianese direzione Roma (non funzionante)
- SP 493 Km. 15,150 Braccianese direzione Bracciano
- SP 15/a Tiberina Km. 07,100 direzione Fiano Romano
- Viale dei Platani altezza civico n. 4 – direzione Roma (Comune di Manziana) (non funzionante)
- S.P. 493 km. 30,250 – direzione Viterbo (Comune di Manziana) (non funzionante)
- S.P. 3/a Braccianese Claudia km. 26,000 direzione Allumiere/Civitavecchia
- S.P. 3/a Braccianese Claudia km. 26,300 direzione Allumiere/Tolfa
- S.P. 3/B La Bianca – Cibona 0,150 direzione Allumiere (non funzionante)
- S.P. 4/a Settevene Palo km. 10,750 direzione Trevignano/Bracciano
- S.P. 4/a Settevene Palo km. 12,950 direzione Trevignano/Bracciano
- S.P. 15/a Tiberina km. 35,950, direzione Torrita Tiberina/Poggio Mirteto
- S.P. 15/a Tiberina km. 32,950, direzione Torrita Tiberina/ Fiano Romano
- S.P. 3/B La Bianca Cibona km. 0,500 direzione Tolfa (non funzionante)
- S. P. 3/b S. Severa – Tolfa km. 21,400 direzione Tolfa
- S. P. 3/a Braccianese Claudia km. 24,400 direzione Tolfa
- S.P. 16/b Settevene – Mazzano km. 7,100 direzione Roma



- S.P. 16/b Settevene – Mazzano km. 7,350 direzione Mazzano
- S.P.17/b Mazzano – Calcata km. 0,100 direzione Flaminia
- S.P.17/b Mazzano – Calcata km. 0,500 direzione Mazzano (non funzionante)
- S.P. 15/a Tiberina km. 36,350 direzione Nazzano (non funzionante)
- SP S. Martino Variante km 3,700 direzione Salaria (non funzionante)
- SP 636 km 28,800 Palombara direzione Villanova (non funzionante)
- S.R. 5 Tiburtina km. 39,600 (dir. Tivoli)
- S.P. 23/a Palombarese km. 17,300, direzione Roma
- S.P. 23/a Palombarese km 17,300 direzione Palombara
- S.P. 38/a Riofreddo, Vallinfreda, Vivaro km. 1,100 direzione Tiburtina
- S.P. 38/a Riofreddo, Vallinfreda, Vivaro km. 8,700 direzione Vivaro
- S.P. 51/ab Via Maremmana Inferiore II direzione Tivoli (a 500 metri dal casello A24 uscita Tivoli)
- S.P. 28/b Guidonia – Settecamini km. 4,600 direzione Roma (non funzionante)
- S.P. 28/b Guidonia – Settecamini km. 4,900 direzione Guidonia (non funzionante)
- S.P. 600dir Km 2,200 Ariana direzione Colleferro (non funzionante)
- S.P. 217 km 15,000 Via dei Laghi direzione Roma (non funzionante)
- S.P. 215 km 31,500 Tuscolana direzione Roma (non funzionante)
- S.P. 67/a Via Fontana Candida km. 5,000 direzione Roma (non funzionante)
- S.P. 67/a Via Fontana Candida km. 4,700 direzione Monte Porzio Catone
- S.P. 99/b Castellaccio Carano Via Landi altezza civico 14 direzione Aprilia
- S.P. 99/b Castellaccio Carano Via Pedica altezza civico 21 direzione Genzano (non funzionante)
- S.P. 15b km 8,300 Palidoro Crocicchie direzione Crocicchie (non funzionante)
- S.P. 104d km 0,800 direzione Via Litoranea (non funzionante)
- S.P. 95b km 23,100 Via Laurentina direzione Roma
- S.P. 3/e Ardeatina km. 12,400, direzione Pomezia
- S.P. 3/e Ardeatina km. 12,400, direzione GRA
- S.P. 3/e Ardeatina km. 13,900 direzione Pomezia (zona Falcognana)



La ditta appaltatrice effettuerà le prestazioni di manodopera con propria attrezzatura; al termine dell'esecuzione di ciascun lavoro di manutenzione, l'area interessata dagli interventi dovrà essere lasciata pulita e comunque sgombra da accumuli e materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni eseguite nelle aree circostanti i pannelli. Le spese per lo smaltimento di eventuali rifiuti lasciati dalla ditta appaltatrice, saranno addebitati alla stessa.

Art. 6 – Caratteristiche del servizio

Il servizio annuale di manutenzione ordinaria e straordinaria dei pannelli dissuasori dovrà essere articolato come di seguito indicato:

- 1) entro 10 gg. dalla stipula del contratto, la ditta aggiudicataria del servizio dovrà verificare la funzionalità di ciascun pannello dissuasore; pertanto l'indicazione dei pannelli dissuasori non funzionanti di cui all'art. 5 è solo indicativa e non esaustiva;
- 2) oltre alla verifica di funzionalità iniziale suddetta, la ditta aggiudicataria sarà tenuta, entro la scadenza annuale del contratto, ad:
 - effettuare un altro sopralluogo programmato su tutti i pannelli dissuasori, in data da concordare con la Stazione Appaltante, orientativamente in prossimità della scadenza contrattuale;
 - effettuare eventuali ulteriori sopralluoghi, su richiesta scritta dell'Amministrazione, per specifici pannelli dissuasori, qualora la constatazione del malfunzionamento sia avvenuta in circostanze diverse dai sopralluoghi programmati suddetti (es. segnalazioni degli agenti di polizia locale, comunicazione degli utenti ecc.). A seguito di detta comunicazione scritta, il sopralluogo dovrà essere effettuato entro le successive 48 ore. Nel caso in cui la scadenza delle 48 ore cada in un giorno festivo, la visita andrà effettuata entro il primo giorno lavorativo successivo.
- 3) effettuati i sopralluoghi di cui ai punti 1) e 2) la società aggiudicataria dovrà provvedere ad eseguire:
 - interventi di ordinaria manutenzione necessari a ripristinare la funzionalità dei pannelli dissuasori. Tali interventi dovranno essere effettuati nell'immediatezza, ove possibile, o in alternativa entro 5 giorni lavorativi.
 - interventi di straordinaria manutenzione, previa presentazione di un preventivo di spesa con indicazione del guasto, dell'elemento da sostituire, delle modalità di intervento, delle ore di manodopera e del relativo costo. L'aggiudicatario dovrà attendere la restituzione del preventivo di spesa, debitamente approvato, datato e sottoscritto e procedere all'attivazione dell'intervento, il quale dovrà essere eseguito entro 5 giorni lavorativi;



L'impresa aggiudicataria del servizio si impegnerà a trasmetterci i principali listini delle case produttrici dei pezzi di ricambio.

Art. 7 – Durata del contratto

Il contratto avrà durata annuale a partire dalla data di stipula del contratto o dal termine di affidamento anticipato.

Art. 8 - Modalità di presentazione e redazione dell'offerta

L'offerta dovrà essere presentata tenendo conto della tempistica indicata nella RdO e delle modalità telematiche previste dal MePA.

La documentazione amministrativa dovrà comprendere:

- la DICHIARAZIONE con la quale il legale rappresentante dell'operatore economico dichiara di non aver attribuito incarichi o concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Città metropolitana di Roma Capitale che abbiano esercitato potestà autoritative o poteri negoziali per conto della suddetta Amministrazione nei confronti dell'operatore economico stesso per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (**Allegato A**);
- la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (**Allegato B**) resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e ii. - con allegata copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore - redatta in lingua italiana, sottoscritta in ogni pagina dal titolare o dal rappresentante legale dell'impresa, datata, con l'indicazione dell'esatta ragione sociale, indirizzo e recapito telefonico attestante:
 1. il possesso dei Requisiti *DI IDONEITA' PROFESSIONALE*, di cui all'art. 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii in particolare:
 - a. nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto **imprese individuali, società di persone, società commerciali, consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lett. c) D.Lgs. 50/2016** e ss.mm.ii , **consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 ex art. 45 comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016** e ss.mm.ii l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'ambito di attività inerente l'oggetto della gara. Nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto **raggruppamenti ordinari di concorrenti** o **consorzi ordinari di concorrenti** ex art. 45, comma 2, lett. e) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii non ancora costituiti tale dichiarazione dovrà essere resa, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento o il consorzio;
 - b. nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara **società cooperative, consorzi di cooperative costituiti** a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, **consorzi costituiti come società cooperative ex articolo 8 della legge n. 381/1991** l'iscrizione all'Albo delle



Società Cooperative; nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara **cooperative sociali di cui all'art. 5 lettera b), della legge n. 381/1991**, l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali;

2. il possesso dei Requisiti *di CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA*, di cui all'art. 83 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii in particolare:
 - a. un **fatturato globale realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi disponibili, non inferiore all'importo posto a base di gara, IVA esclusa;**
 - b. un importo relativo ai servizi nel settore di attività oggetto della gara **realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi disponibili non inferiore all'importo posto a base di gara, IVA esclusa;**

Per entrambi i suddetti requisiti, nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 45, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, e 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, questi potranno cumulare i requisiti di cui alla presente lettera posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati, nei limiti previsti da questo stesso articolo, comma 3.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2, lettere *e)*, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alla presente lettera;

Nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto imprese che, in quanto costitutesi o che hanno iniziato l'attività da meno di tre anni, non posseggano il requisito di capacità finanziaria ed economica di cui alle lettere r) e s):

- un importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara **non inferiore ad 1/3 dell'importo posto a base di gara IVA esclusa;**

3. il possesso dei Requisiti *di CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE* di cui all'art. 83 comma 6 del D.Lgs.50/2016, in particolare:

- **elenco dei principali servizi nel settore oggetto della gara effettuati complessivamente negli ultimi tre esercizi disponibili regolarmente eseguiti e di importo non inferiore a quello posto a base di gara, IVA esclusa. Tale elenco dovrà recare l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e/o privati dei servizi elencati.**

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e



per gli effetti degli articoli 45, comma 2, lettere *d*) ed *e*), e 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, questi non potranno cumulare i requisiti di cui alla presente lettera posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati; in tal caso il suddetto requisito dovrà essere posseduto dall'impresa mandataria o da una consorziata. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2, lettere *b*) e *c*), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alla presente lettera.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto imprese che, in quanto costitutesi o che hanno iniziato l'attività da meno di tre anni, non posseggano il requisito di capacità tecnica ed organizzativa, di cui alla lettera u):

- elenco dei servizi nel settore oggetto della gara, regolarmente eseguiti e di importo non inferiore ad 1/3 dell'importo posto a base di gara IVA esclusa. Tale elenco – da allegare a pena di esclusione – dovrà contenere l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e/o privati dei servizi elencati.
- La **DICHIARAZIONE (Allegato C)** con la quale il Legale rappresentante dell'operatore economico interpellato:
 - a. attesti di aver preso visione della Informativa sulla Privacy, allegata al presente Capitolato;
 - b. presti il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati;
- La **DICHIARAZIONE (Allegato D)** recante l'accettazione espressa, integrale, incondizionata e senza riserva alcuna di tutte le condizioni previste nel presente disciplinare;
- La **DICHIARAZIONE (Allegato E)** di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economica, finanziaria e tecnica e professionale sarà effettuata attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20.12.2012 e s.m.i. Pertanto la S.V. dovrà obbligatoriamente registrarsi sul sistema AVCPASS e richiedere il rilascio del **PASSOE che dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa.**

Ciascun operatore non può presentare più di un'offerta. La stessa sarà vincolante per gli operatori economici concorrenti per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

MRG/st



Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95 comma 12 del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii., non si procederà all'aggiudicazione della presente gara d'appalto qualora, nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. L'Amministrazione inoltre ai sensi del comma 7 dell'art. 133 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., potrà decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che presenterà l'offerta migliore, qualora accerti che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'offerta economica per il servizio sarà inoltrata telematicamente secondo le modalità previste dal MePA; dovrà indicare il valore a ribasso sull'importo di € 20.000,00 (ventimila/00) IVA esclusa.

Dovrà, inoltre, essere indicato il costo della manodopera ed il contratto collettivo nazionale applicato e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. al fine di mettere l'Amministrazione in condizione di valutare la congruità dell'offerta, ai sensi dello stesso art. 97, comma 6 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 9 – Adempimenti procedurali

1. La Commissione Aggiudicatrice procederà all'esame di ammissione delle ditte partecipanti che avranno presentato l'offerta entro i termini indicati in RdO aprendo le buste virtuali messe a disposizione dal MePA; verificherà la conformità della documentazione amministrativa presentata, rispetto a quanto disposto dal presente disciplinare. Al termine di tale procedura, la stessa Commissione dichiarerà le imprese ammesse e le imprese escluse dalla partecipazione alla gara.
2. La Commissione procederà alla valutazione delle offerte economiche secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
3. La verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP.
4. La Commissione, conclusa tale attività, redigerà il verbale finale e dichiarerà l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto a favore del migliore offerente.
5. Successivamente l'Amministrazione procederà alla verifica della correttezza delle operazioni di gara.
6. Effettuata tale verifica con esito positivo, verrà dichiarata l'aggiudicazione definitiva a favore dell'aggiudicatario provvisorio.
7. Ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, la Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dei requisiti professionali, della capacità economica-finanziaria e tecnica professionale di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nei confronti dell'aggiudicatario.
8. L'aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla positiva verifica dei prescritti requisiti; qualora, dalla verifica effettuata non vengano confermate le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, la Stazione Appaltante dichiarerà la decadenza dell'aggiudicazione all'aggiudicatario provvisorio e procederà ad una nuova aggiudicazione a favore del secondo in graduatoria.
9. Il provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione sarà tempestivamente comunicato a mezzo raccomandata A/R o notificato al soggetto giuridico interessato, che non avrà titolo ad alcun rimborso, indennizzo o pretesa.

MRG/st



Art. 10 - Regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni essenziali

La stazione appaltante provvederà ad attivare il soccorso istruttorio ai sensi degli art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii nelle ipotesi di carenze di qualsiasi elemento formale della domanda. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante provvederà ad assegnare al concorrente un termine perentorio, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o gli elementi necessari. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Art. 11 - Garanzie a corredo dell'offerta

1. I soggetti che partecipano alla gara devono costituire una garanzia provvisoria sotto forma di **CAUZIONE** comprovata dalla quietanza rilasciata dalla Tesoreria dell'Ente UNICREDIT BANCA DI ROMA S.P.A.- Via del Corso n. 307, Roma come di seguito specificato: **Città metropolitana di Roma Capitale IBAN: IT 30 P 02008 05181 000401059955** attestante il versamento cauzionale provvisorio pari al **2%** dell'importo posto a base di gara. Detto versamento deve essere costituito in contanti, con bonifico in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito stesso.

2. La garanzia di cui al comma precedente può anche essere costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di **FIDEJUSSIONE** bancaria o assicurativa o di **FIDEJUSSIONE** rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richieste dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

3. La garanzia deve prevedere: *a)* espressamente la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, del codice civile; *b)* espressamente la rinuncia del fideiussore all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; *c)* espressamente l'obbligo incondizionato del fideiussore ad effettuare, entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta della Città metropolitana di Roma Capitale il versamento dell'intera somma garantita su conto corrente dell'Amministrazione medesima, rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione, ivi compreso l'eventuale mancato pagamento del premio da parte del soggetto garantito; *d)* avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

4. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. N. 159 del 6/09/2011 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

5. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la



certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

6. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

7. La garanzia provvisoria di cui al presente articolo deve essere corredata, inoltre, di apposita dichiarazione del garante con cui il medesimo si impegna, su richiesta della stazione appaltante, a rinnovare la cauzione prestata per un ulteriore periodo di tempo ove, alla sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

8. La garanzia provvisoria di cui al presente articolo deve essere corredata, infine, dell'impegno del fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.



9. Con la comunicazione dell'aggiudicazione ai non aggiudicatari l'Amministrazione provvede allo svincolo della garanzia provvisoria, entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione.

10. La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 12 – Perfezionamento del contratto e stipula

Il contratto si perfezionerà solo al momento della stipulazione dello stesso e non prima.

Non vale a perfezionare il contratto la mera comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione della procedura, che la Città metropolitana di Roma Capitale provvederà a dare all'impresa risultata vincitrice della procedura, ai sensi dell'art. 76 comma 5 a) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Detta comunicazione non ha valore di accettazione dell'offerta, ma costituisce semplicemente un presupposto per poter procedere alla stipulazione del contratto, la quale resta peraltro subordinata al rispetto da parte dell'impresa aggiudicataria degli obblighi di legge e delle condizioni fissate nel presente disciplinare.

Il contratto verrà stipulato, secondo le indicazioni del MePa.

L'esecuzione del contratto avrà inizio dopo che lo stesso sarà divenuto efficace, salva la possibilità per l'Amministrazione di chiedere, in casi di urgenza, l'esecuzione anticipata ai sensi del comma 13 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il rifiuto o l'opposizione ingiustificata da parte dell'affidatario all'esecuzione anticipata del servizio determina la decadenza automatica dall'aggiudicazione.

In tale eventualità ed in ogni altra ipotesi di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile al concorrente aggiudicatario, la Città metropolitana di Roma Capitale potrà dichiarare unilateralmente, senza bisogno di messa in mora o di preavviso, la decadenza dall'aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare ogni verifica in merito alle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di idoneità professionale relativamente all'attività oggetto dell'appalto, di quelli di ordine generale e delle capacità economica e finanziaria nonché di quelle tecniche e professionali, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese contrattuali compresi i diritti, i bolli, l'imposta di registro, nonché tutti gli oneri, spese e prestazioni comunque occorrenti per la corretta esecuzione e gestione dell'appalto.

Art. 13 - Garanzia definitiva

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla

MRG/st



conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;

2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti



l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. 6. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Art. 14 - Oneri della ditta aggiudicataria

Tutti gli oneri, costi e/o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti all'esecuzione del servizio, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria, ad eccezione della sola IVA che è a carico dell'Amministrazione.

Sarà altresì carico della ditta aggiudicataria il pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972 di cui alla RISOLUZIONE N. 96/E del 16 dicembre 2013 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa, ai fini della stipulazione del contratto sul Mepa.

Per qualsivoglia inadempienza agli obblighi descritti ai punti che precedono, l'Amministrazione applicherà alla società aggiudicataria le penali di cui al successivo art. 17.

L'impresa aggiudicataria si impegna a far rispettare ai propri collaboratori gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62 del 16.04.2013 e dal codice di comportamento dei dipendenti della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 20.01.2014. In caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici suddetti, l'Amministrazione può procedere, previa denuncia scritta, alla risoluzione del contratto con incameramento, parziale o integrale, della cauzione, salvo, sempre, il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

L'appaltatore del servizio avrà l'obbligo di gestire i dati a sua disposizione in assoluta sicurezza e nel rispetto della vigente normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003).

Art. 15 – Prezzi contrattuali

I prezzi si intendono comprensivi di tutti gli oneri e le spese di cui al presente Disciplinare e sono presentati dagli operatori economici concorrenti alla stregua di calcoli di loro propria convenienza a tutto loro rischio e pericolo.

L'esecutore del contratto non avrà, pertanto, alcun diritto di pretendere l'aggiornamento e/o la revisione dei prezzi contrattuali per aumento di costo, di quanto necessario per l'esecuzione del rapporto contrattuale o per ogni altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la presentazione dell'offerta, qualunque ne sia l'incidenza.

MRG/st



L'esecutore del contratto accetta il carattere aleatorio del presente contratto e rinuncia espressamente ad avanzare richieste di maggiori compensi a norma dell'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 16 – Modalità di pagamento

A seguito dell'espletamento degli interventi, l'affidatario dovrà presentare al Servizio 2 “Affari Generali e Pianificazione” dell'U.E. Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale, le fatture elettroniche relative ai servizi effettuati.

In particolare per il servizio di manutenzione ordinaria dovranno essere emesse due fatture elettroniche ciascuna di importo pari ad $\frac{1}{4}$ del prezzo contrattuale, una all'ultimazione della prima visita agli impianti, l'altra a fine contratto.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria l'aggiudicatario dovrà presentare le fatture elettroniche relative ai singoli interventi effettuati ed autorizzati, allegando alle stesse i relativi ordinativi.

L'U.E. Servizio di Polizia Locale – Servizio 2 “Affari Generali e Pianificazione”, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, provvederà al pagamento, con bonifico bancario, previa apposizione del visto attestante l'avvenuta regolare esecuzione della prestazione.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate a Città metropolitana di Roma Capitale – C.F. n. 80034390585, P.IVA 06214441005 – via IV Novembre 119/A – 00187 ROMA (RM) – Indirizzo PEC: fatture@pec.cittametropolitanaroma.gov.it, Ufficio destinatario: Ufficio Extradipartimentale Servizio di Polizia Locale – Servizio 2 “Affari Generali e Pianificazione” CDR UED0102.

Sulla fattura dovrà, altresì, essere indicato: il codice identificativo della gara “CIG” (72971831E9) e il registro unico della determinazione dirigenziale di riferimento (che sarà comunicato successivamente). Ai sensi dell'art.3, comma 8 della L. n.136 del 13.08.2010, l'Amministrazione potrà eseguire il pagamento solo con la modalità di accredito bancario o su c/c postale, o altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Nel conteggio dei termini previsti al comma precedente per disporre il pagamento, non sono compresi, e, pertanto, vanno computati a parte, i termini di tesoreria stabiliti ai sensi della vigente convenzione, quelli derivanti dalla scelta della modalità di pagamento richiesta dal creditore e quelli imposti dal rispetto della normativa vigente in materia di patto di stabilità e crescita.

Dal corrispettivo dovuto all'aggiudicatario verranno detratti gli importi relativi alle clausole penali di cui al presente capitolato d'oneri e tecnico.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 231/2002, in caso di ritardo nel pagamento, il saggio di interesse sarà determinato in conformità di quanto previsto e disposto dall'art. 1284 C.c..

Le spettanze a favore dell'affidatario verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 48 sulle “Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del Dpr 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.

Si rappresenta altresì che il contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della suddetta Legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, generalità



e codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, nonché ogni eventuale futura modifica a tali dati. Ogni fattura per crediti maturati dagli adempimenti contrattuali, dovrà, inoltre, riportare l'indicazione espressa che il bonifico è da accreditare sul conto corrente dedicato comunicato.

Nel caso la Ditta intenda avvalersi del subappalto, alle condizioni e ai limiti stabiliti all'art. 28 del presente disciplinare, è fatto obbligo alla stessa di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato da questa Amministrazione nei Suoi confronti, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall'affidatario corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Allo stesso modo, ai sensi dell'art. 3 comma 9 della Legge 136/2010, la stazione appaltante verificherà che nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti l'affidatario inserisca a pena di nullità assoluta un' apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.

Ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) che ha istituito il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) l'IVA addebitata sarà versata dall'Amministrazione direttamente all'Erario.

Art. 17 – Penalità

Qualora si verifichi un ritardo nell'esecuzione del servizio rispetto ai termini di cui all'art. 6, “Tempi di esecuzione del servizio” l'aggiudicatario è soggetto alle seguenti pene pecuniarie:

1) da 1 a 15 giorni di ritardo: l'aggiudicatario è soggetto ad una penalità pari ad € 50,00 (cinquanta/00) per ciascun giorno di ritardo e per ciascun pannello dissuasore;

2) protraendosi il ritardo oltre il 15° giorno senza che l'impresa abbia provveduto alla manutenzione dovuta, la Città metropolitana di Roma Capitale, con lettera raccomandata di diffida, fisserà un termine ultimo per l'esecuzione, non inferiore a 15 giorni, trascorsi i quali il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo il computo delle penali di cui al punto 1) anche per tale ulteriore periodo.

L'applicazione delle penali è preceduta da contestazione scritta (comunicata a mezzo Raccomandata A.R. o fax) da parte della stazione appaltante, a cui l'Impresa può, perentoriamente entro i quindici giorni successivi al ricevimento, presentare le proprie controdeduzioni.

Tali penalità verranno detratte dai corrispettivi dovuti all'impresa o, qualora insufficienti, dalla cauzione.

Nel caso in cui i danni subiti dalla Stazione Appaltante dovessero essere superiori all'importo delle penali applicate, è fatta salva la possibilità di agire in giudizio per il relativo risarcimento.

Qualora la suddetta formale ingiunzione rimanga senza esito, o, comunque, in casi d'urgenza, potrà essere disposta l'esecuzione, in tutto o in parte, del servizio oggetto di affidamento a spese dell'affidatario, salvo l'esercizio dell'azione per il risarcimento dell'ulteriore danno derivante dall'inadempimento; ciò sia nell'ipotesi del ritardo, sia in quella di esecuzione della fornitura non a regola d'arte.

Nel caso d'inadempimento grave o reiterato, il responsabile, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno, può procedere, previa denuncia scritta, alla risoluzione del contratto, con incameramento, parziale o integrale, della cauzione, salvo, sempre, il risarcimento degli ulteriori danni subiti.



Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile.

Art. 18 – Proroga del contratto

Ai sensi del comma 11 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, nel corso del contratto si potrà procedere alla modifica della durata del contratto. Tale proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

Art. 19 - Sospensione

Così come disposto dall'art. 107 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, nei casi in cui ricorrano circostanze speciali, che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, le quali impediscono in via temporanea l'esecuzione del servizio, l'Amministrazione può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione.

La sospensione può altresì essere disposta per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

Se la sospensione dura per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva del servizio, o comunque quando superi sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Art. 20 - Recesso

Ai sensi dell'art. 109 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, l'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo il pagamento all'aggiudicatario delle prestazioni ritenute correttamente e pienamente eseguite dall'Amministrazione stessa, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto, da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Amministrazione prende in consegna il servizio e verifica la regolarità dello stesso.

L'Amministrazione della Città Metropolitana di Roma Capitale potrà, altresì recedere nel caso in cui, in vigenza di contratto, dovesse emergere da Consip un parametro migliorativo ed il contraente non acconsenta ad una modifica.



Art. 21 - Risoluzione del contratto

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii, l'Amministrazione può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se sono soddisfatte una o più delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
2. L'Amministrazione risolverà il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
 - a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80;
3. Ove accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere l'esatta esecuzione del contratto, l'Amministrazione formulerà, la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Ove l'Amministrazione valuti negativamente le controdeduzioni acquisite ovvero il termine di cui al periodo precedente sia scaduto senza che il contraente abbia risposto, l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto;
4. Ove, al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'esecuzione del servizio ritardi per negligenza del contraente rispetto alle previsioni del contratto, l'Amministrazione assegnerà un termine che salvo casi di urgenza non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il contraente deve eseguire il servizio, con dichiarazione che decorso inutilmente tale termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto fermo restando l'applicazione delle penali di cui all'articolo 14 del presente Capitolato.
5. Nel caso di risoluzione del contratto il contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 22 - Successione – Fallimento – Cessione – Fusione – Trasformazione – Scissione

In caso di morte del prestatore, se ditta individuale, ovvero di estinzione della società, la Città metropolitana di Roma Capitale potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 110 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto o di recesso dal contratto ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Amministrazione interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione e del completamento del servizio. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.



Tuttavia il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, potrà:

- a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;
- b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.

La cessione di azienda e gli atti di fusione, scissione e trasformazione non hanno effetto nei confronti dell'Amministrazione fino a quando il cessionario ovvero il soggetto giuridico risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti e già sussistenti in capo al cedente.

Nei sessanta giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuta cessione di azienda, fusione, scissione e trasformazione, la Città metropolitana di Roma Capitale può opporsi con provvedimento motivato al subentro del nuovo soggetto giuridico, con conseguente risoluzione del contratto stipulato.

Art. 23 – Estensione Contrattuale

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, l'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originale. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 24 – Cessione dei crediti

Come disposto dal comma 13 dell'art. 106 del D. lgs. 50/2016, le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 si applicano ai crediti verso l'Amministrazione derivanti dal contratto.

Ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione medesima.

La cessione di crediti è efficace e opponibile all'Amministrazione, ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso, l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 25 - Divieto di cessione del contratto e subappalto

Il soggetto affidatario del contratto è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto.

MRG/st



L'affidamento in subappalto è sottoposto comunque alle disposizioni dell'art. 105 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; per le condizioni di pagamento vedasi l'articolo 17 - Modalità di Pagamento del presente capitolato.

Art. 26 – Foro competente

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

Art. 27 – Tutela dei dati personali

Il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale– via IV Novembre, 119/A- 00187 Roma.

Il responsabile del trattamento è il Dott. Mario Sette – Direttore dell'U.E. “Servizio di Polizia Locale” domiciliato in Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma; il trattamento dei dati personali avverrà in conformità di quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii.

Art. 28 – Protocollo di legalità

1. Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogniqualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

2. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del c.c., ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 - bis c.p., 319 - ter c.p., 319 - quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 - bis c.p., 346 - bis c.p., 353 c.p. e 353 - bis c.p.

Art. 29 – Incompatibilità

Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2011 e ss.mm.ii. *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I*



contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

Art. 30 – Norma di rinvio

Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente capitolato d’oneri e tecnico, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti contattare il F.S.A. P.O. Dott.ssa Maria Rosanna Grisolia al numero telefonico 06/67665506 oppure all’indirizzo di posta elettronica **polizia.affarigenerali@cittametropolitanaroma.gov.it**.

Il Dirigente
Dott.ssa Sabrina Montebello
FIRMATA DIGITALMENTE

Allegato A

da compilare su carta intestata dell'Azienda
DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE ANTICORRUZIONE

Il sottoscritto _____ C.F. _____
_____ in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa
_____ con sede legale in via
_____ c.a.p. _____ tel. _____, fax
_____ P.I. _____ e C.F. _____
_____ con specifico riferimento alla gara di appalto per servizi e/o forniture¹

indetta da (indicare il committente) _____

DICHIARA

non aver attribuito incarichi o concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Città metropolitana di Roma Capitale che abbiano esercitato potestà autoritative o poteri negoziali per conto della suddetta Amministrazione nei confronti dell'operatore economico stesso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Luogo e data

(Timbro societario e firma del legale rappresentante)

¹ Indicare l'oggetto della gara

Allegato B

da compilare su carta intestata dell'Azienda

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000 e ss.mm. e ii.

Il sottoscritto _____ C.F. _____
_____ ² in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa
_____ con sede legale in via
_____ c.a.p. _____ tel. _____, fax
_____ P.I. _____ e C.F. _____
_____ con specifico riferimento alla gara di appalto per servizi e/o forniture³
_____ indetta da (indicare il committente) _____

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii richiesti per la partecipazione alla suddetta gara ed in particolare di essere iscritto a _____ n _____ (per la compilazione vedasi art. 10 del capitolato);
- di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 83 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii ed in particolare:
 - di avere realizzato un fatturato globale complessivamente negli ultimi tre esercizi disponibili, pari ad € _____, non inferiore all'importo posto a base di gara, IVA esclusa;
- di avere realizzato un importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara complessivamente negli ultimi tre esercizi disponibili, pari ad € _____, non inferiore all'importo posto a base di gara, IVA esclusa;
- di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 comma 6, ed in particolare di aver svolto negli ultimi tre esercizi disponibili, nel settore oggetto della gara, i seguenti servizi di importo non inferiore a quello posto a base di gara:

² Allegare copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.

³ Indicare l'oggetto della gara

Oggetto del Servizio	Committente	Importo al netto di IVA	Data di stipula del Contratto	Data di scadenza del Contratto

Luogo e data

(Timbro societario e firma del legale rappresentante)

Allegato C

da compilare su carta intestata dell'Azienda
PRIVACY

Il sottoscritto _____ C.F. _____
_____ in qualità di legale rappresentante dell'impresa
_____ con sede legale in via
_____ c.a.p. _____ P.I. _____ C.F. _____
_____ con specifico riferimento alla gara di appalto per servizi e/o forniture⁴

indetta da (indicare il committente) _____

DICHIARA

di aver preso visione dell'Informativa sulla privacy allegata al disciplinare d'oneri e tecnico e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati.

Luogo e data

(Timbro societario e firma del legale rappresentante)

⁴ Indicare l'oggetto della gara

Informativa sulla Privacy

Ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03 - c.d. "Codice privacy") si fornisce, qui di seguito, *l'informativa* riguardante il trattamento dei dati personali che sarà effettuato da questa Amministrazione in relazione alla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi e forniture.

1) Finalità del trattamento e conferimento obbligatorio dei dati

I dati personali saranno trattati per le finalità connesse all'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione e per il tempo a ciò necessario.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento avrà come conseguenza l'impossibilità di realizzare tale fine.

Oltre che per le finalità sopra descritte i dati personali potranno essere altresì trattati per adempiere gli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

2) Modalità e logica del trattamento

Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità di cui al precedente punto 1) e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

3) Titolare, Responsabile

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Città metropolitana di Roma Capitale – via IV Novembre, 119/A- 00187 Roma.

Il responsabile del trattamento, è, per la fase relativa all'esecuzione del servizio il Direttore dell'U.E. "Servizio di Polizia Locale", Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione", Dott. Mario Sette domiciliato in Roma – Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma.

In relazione al trattamento dei dati, ci si potrà rivolgere al suddetto Responsabile per esercitare i diritti ai sensi dell'articolo 7 del Codice sopra citato, che si riepilogano in calce alla presente Informativa.

I dati personali saranno trattati dai dipendenti dell'Amministrazione Locale.

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi dell'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03)

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

Inoltre, l'interessato ha diritto di ottenere:

- *l'indicazione dell'origine dei dati personali;*
- *l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento;*
- *l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;*
- *l'indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato nel territorio dello Stato Italiano, ove previsto;*

- l'indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato Italiano, di responsabili o incaricati;
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l'attestazione che le operazioni di cui ai precedenti ultimi due punti sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto, altresì, di opporsi in tutto o in parte:

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
- L'esercizio dei diritti di cui sopra può essere esercitato direttamente o conferendo, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.*

Allegato D

da compilare su carta intestata dell'Azienda
DICHIARAZIONE di ACCETTAZIONE

Il sottoscritto _____ C.F. _____
_____ in qualità di legale rappresentante dell'impresa
_____ con sede legale in via
_____ c.a.p. _____ P.I. _____ C.F. _____
_____ con specifico riferimento alla gara di appalto per servizi e/o forniture⁵

indetta da (indicare il committente) _____

DICHIARA

di accettare espressamente, integralmente, incondizionatamente e senza riserva alcuna, tutte le condizioni previste dal disciplinare d'oneri e tecnico che regola la gara di cui sopra.

Luogo e data

(Timbro societario e firma del legale rappresentante)

⁵ Indicare l'oggetto della gara

Allegato E

da compilare su carta intestata dell'Azienda
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Spett. le
Città metropolitana di Roma Capitale
U.E. Servizio di Polizia Locale
Servizio 2 "Affari Generali e
Pianificazione"
Viale Giorgio Ribotta, 41/43
00144 RO M A

Oggetto: Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il/La/sottoscritto/a _____ nato/a a _____
prov _____ C.F. _____ residente
in _____ prov _____ via _____ n° _____ cap _____
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, institore, o altro soggetto che ha il potere
di agire in nome e per conto dell'Impresa) _____ avente
sede legale in _____
C. F. _____ Partita IVA _____,
in riferimento alla procedura volta all'affidamento del/la servizio/fornitura

ed al fine dell'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti
dall'art. 3 comma 7 L.136/2010 e ss. mm. ed ii., sotto la sua personale responsabilità,

DICHIARA

- di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 136/2010 e ss. mm. ed ii.;
- che il proprio C/C dedicato, sul quale dovranno confluire tutti i movimenti finanziari nascenti dal presente affidamento, è il seguente: C/C _____; IBAN: _____; Banca _____;
- che le generalità dei soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono le seguenti:
 - COGNOME _____ NOME _____,
C.F. _____;

- COGNOME _____ NOME _____,
C.F. _____;
- COGNOME _____ NOME _____,
C.F. _____;

- che, in caso di accensione di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali “dedicati” ovvero di variazione del/i conto/i corrente/i dedicato/i sopra indicato/i, provvederà entro sette giorni a comunicarne gli estremi identificativi nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- di essere a conoscenza che l’U.E. Servizio di Polizia Locale Servizio 2 “Affari Generali e Pianificazione” potrà risolvere il contratto di cui all’affidamento in argomento mediante semplice dichiarazione, da comunicarsi con raccomandata A/R, ove si accerti l’inosservanza delle norme di cui alla legge n. 136/2010 e ss. mm. ed ii.

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’, IN CORSO DI VALIDITA’, DEL SOTTOSCRITTORE E DEI DELEGATI EX ART. 38 D.P.R. n. 445/2000

Distinti saluti.

Luogo e data

(Timbro societario e Firma del Legale rappresentante)